



COMUNE DI EMPOLI

IL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO N. 39 DEL 31/03/2016

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI EMPOLI.

Premesso che:

- il Comune di Empoli detiene ad oggi partecipazioni dirette ed indirette di 1° grado rispettivamente in 9 e 11 società di capitale;
- la legge 190 del 23 dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” al comma 611 prevede che, tra gli altri, i Comuni sono tenuti ad avviare a partire dal 1° gennaio 2015 “un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica;
 - e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”

Premesso altresì che:

- con deliberazione CC n. 90 del 22.12.2010 il Comune di Empoli aveva provveduto ad effettuare una ricognizione delle proprie società direttamente partecipate ai sensi dell'articolo 3 commi da 27 a 29 della Legge 244/24.12.2007;
- che con il medesimo provvedimento :
 - a) veniva decisa la dismissione della partecipazione in società consortile Energia Toscana (CET srl) per la quale non veniva ravvisata la sussistenza del requisito “della stretta necessità”;
 - b) veniva riconosciuta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 27, della legge 244/2007 per il mantenimento delle partecipazioni nelle rimanenti società;
- Considerato che alla data odierna nonostante la formale comunicazione di tale decisione alla società CET srl e ripetuti solleciti questa ultima non ha perfezionato la fuoriuscita;
- Richiamato il comma 612 della legge 190/2014 che attribuisce alla competenza del Sindaco, organo di vertice della amministrazione comunale, la competenza di definire, entro il 31 marzo 2015 “un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”;

- Preso atto che alla data del 31/3/2015 non sussistevano nuovi motivi per riapprovare un nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate perché, sempre attuali le decisioni assunte con deliberazione consiliare n. 90 del 22/12/2010 ed immutato il numero delle partecipazioni societarie dirette;
- Che non sussistono azioni sulla cui attuazione debba intervenire la competenza del Consiglio Comunale quale organo individuato dal decreto legislativo 267/2000 a perfezionare la volontà dell'ente;
- Ricordato che con nota Prot. 13407 del 10/3/2015 è stato provveduto a richiedere a tutte le società direttamente partecipate una apposita relazione tecnica che evidenzi:
 - a) le società coinvolte con relativi dati fiscali, scopi e attività, numero di amministratori e numero di dipendenti;
 - b) le eventuali modalità di attuazione delle singole azioni previste (cessioni, fusioni, scissioni, etc.);
 - c) proposta fasi attuative del processo di razionalizzazione e relativo cronoprogramma;
 - d) il dettaglio dei risparmi da conseguire e la stima dei riflessi economici della operazione all'interno della società e per il Comune;
 - e) la sussistenza o meno di società, anche indirettamente detenute, che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Preso atto che con deliberazione consiliare n. 104 del 15/12/2015 è stato provveduto a dichiarare, per la Società Farmacie Comunali Empoli srl, società partecipata al 100% dal Comune di Empoli, la permanenza dell'interesse pubblico perseguito dalla società, presupposto indispensabile per il mantenimento della partecipazione, rinnovando l'affidamento diretto "in house" del servizio farmaceutico dal 1° gennaio 2016 al 31.12.2020;
- Ritenuto entro la data del 31.3.2016 dover predisporre una relazione sui risultati comunque conseguiti, da pubblicare sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata, obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Per le motivazioni fin qui espresse;

D E C R E T A

- 1) di dare atto, come meglio espresso in premessa, che il Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni del Comune di Empoli per il 2015 è quello derivante dalla deliberazione consiliare n. 90 del 22/12/2010 esecutiva;
- 2) di dare atto che con successiva deliberazione consiliare n. 104 del 15/12/2015 esecutiva è stato provveduto a dichiarare, per la Società Farmacie Comunali Empoli srl, società partecipata al 100% dal Comune di Empoli, la permanenza dell'interesse pubblico perseguito dalla società, presupposto indispensabile per il mantenimento della partecipazione, rinnovando l'affidamento diretto "in house" del servizio farmaceutico dal 1° gennaio 2016 al 31.12.2020;
- 3) di demandare agli uffici competenti tutte le attività relative agli obblighi normativi previsti dal comma 612, articolo 1, legge 190/2014 ivi inclusi quelli in materia di pubblicità.

Il Sindaco
BARNINI BRENDA / ArubaPEC S.p.A.